



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  
"P. L. NERVI - G. GALILEI"**

Viale Padre Pio da P. snc - 70022 ALTAMURA

Cod. Mec. BATL07000T

Presidenza 080 3149864

Segr. ITG 080 3147459 - Segr. ITIS 080 3147426 - Fax 080 3144161

[www.nervigalilei.gov.it](http://www.nervigalilei.gov.it)

Circ. int. n.

167

Altamura, lì 12 gennaio 2019

PRESIDENTE del Consiglio di Istituto  
Prof.ssa PETRASSI Erminia  
Sede

Ai Sig.ri GENITORI Rappresentanti nel Consiglio di Istituto  
Sede

Agli Studenti Rappresentanti nel Consiglio di Istituto  
Sede

Ai Sig.ri GENITORI Rappresentanti nei Consigli di Classe  
Sede

All'Albo della scuola  
Al Sito della Scuola

**INFORMATIVA**

Oggetto: Valutazione quadrimestrale, a. s. 2018/2019.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa, secondo quanto recita il recente Regolamento per la valutazione degli alunni (D.P.R. 122/2009), «è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche».

Allo scopo di garantire l'omogeneità, l'equità e la trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, il Collegio dei docenti definisce nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa profili teorici, modalità operative e criteri di riferimento in tema di valutazione.

In primo luogo, la valutazione può essere suddivisa in tre tipologie:

- **Diagnostica**, mirata all'accertamento dei livelli di partenza in vista dell'adeguamento della programmazione didattico-educativa;
- **Formativa**, (o in itinere) che accompagna costantemente il processo di apprendimento e permette di apportare di volta in volta modifiche alla programmazione rendendola più individualizzata;
- **Sommativa**, (o complessiva) al termine del percorso.

La valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è disciplinata dall'art. 4 del D.P.R. 122/2009, secondo cui:

- la valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe;
- i docenti di sostegno contitolari della classe partecipano allo scrutinio per tutti gli studenti della classe esprimendo un solo voto;
- la valutazione del comportamento è espressa in decimi e concorre alla determinazione dei crediti scolastici; l'ammissione alla classe successiva può avvenire in presenza di un voto nel comportamento almeno pari a 6 (sei) decimi.

Quanto all'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, l'art. 6 del D.P.R. 122/2009 prevede, al momento, che l'ammissione agli esami di Stato avvenga in presenza di un voto pari a 6 (sei) in ciascuna disciplina e con un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale terrà conto principalmente dei seguenti aspetti formativi, a cui si fa riferimento nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa:

- a) la frequenza;
- b) la partecipazione al dialogo educativo;
- c) l'impegno scolastico e domestico;
- d) l'inserimento nel gruppo-classe;
- e) provvedimenti disciplinari;
- f) la gestione autonoma del proprio lavoro di studente.


Si fa presente che il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, **ha previsto il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017**, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni:

- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.

Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017: - l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Ulteriori e dettagliate informazioni, riguardanti il nuovo Esame di Stato, giungeranno alle SS.LL. non appena il MIUR notifica all’Istituto i Decreti applicativi di settore.

Certo di rendere servizio, saluto cordialmente.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Vitantonio PETRONELLA  
